



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "G. Barone"

Via V. Niro - 86011 BARANELLO (CB) ☎ 0874.460400 - 0874.460091
✉ cbic827007@istruzione.it CM: CBIC827007 C.Fisc. 80001240706

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PRINCIPI GENERALI

L'I.C. "G. Barone", intende, con il seguente regolamento, assolvere alla funzione della crescita civile e culturale della persona. Ogni sua componente costitutiva, unitamente alle famiglie, si impegna a svolgere un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione non solo di competenze, ma anche di valori volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

La scuola promuove la cultura dell'osservanza delle regole nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Tale percorso educativo, volto alla crescita umana e civile di ogni discente, viene raggiunta con la stesura di un programma condiviso con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio.

Diventa, dunque, indispensabile un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità, condividono regole e percorsi di crescita degli studenti e prevedono sanzioni adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola.

L'azione educativa e formativa della scuola fa riferimento:

- allo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.

- al **Patto Educativo di Corresponsabilità**, strumento innovativo che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.).

Il Patto Educativo di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.

La competenza a elaborare e modificare il Patto Educativo di Corresponsabilità è del Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti.

La sottoscrizione del patto, di cui all'art. 5 bis comma 1 introdotto dal DPR n. 235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica".

- Al **Documento delle Sanzioni Disciplinari** che individua, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio, attribuiti dalla scuola secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far comprendere agli studenti la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona.

Art. 1 - Mancanze disciplinari

1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: scorretta esecuzione dei compiti in classe o a casa, negligenza nel munirsi del materiale necessario alle varie attività, carente assiduità nella frequenza, mancata presentazione delle giustificazioni, mancato rispetto degli orari, disattenzione in classe, ecc;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte sui muri, sui banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza, di ordine e di igiene (aule, corridoi, bagni,);
- d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- f. mancanza di rispetto e offesa della dignità personale, atti di aggressione fisica nei confronti di compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S. .

Art. 1.2 - Organi competenti

1. Sono da considerarsi organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni: i docenti e il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe.

Art. 1.3 - Convocazione del consiglio di classe

- 1. È facoltà del Dirigente Scolastico convocare il Consiglio di Classe nel caso di trasgressioni di particolare rilevanza, previa acquisizione di tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.
- 2. Il Consiglio di classe può predisporre la convocazione dell'alunno interessato e dei genitori per ulteriori approfondimenti.
- 3. Il Consiglio deve essere convocato entro due giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione.

CAPITOLO 2 - SANZIONI

Art. 2.1 - Sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza del presente Regolamento prevede sanzioni disciplinari graduali e di entità commisurata alla gravità del fatto.
 - a. ammonizione verbale;
 - b. ammonizione scritta sul Registro elettronico e/o Registro dei compiti, del materiale e del comportamento, con relativa formale notifica alla famiglia;
 - c. convocazione della famiglia;
 - d. menzione sulla scheda di valutazione (alunni primaria);
 - e. abbassamento del voto di condotta (esclusivamente per gli alunni della secondaria);
 - f. sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni;
 - g. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni con riparazione del danno a seconda della gravità dell'infrazione;
 - h. ammonizione scritta, convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, nei casi di infrazioni di eccezionale gravità.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma lettere e, f, g sono da comminarsi solo dopo aver assicurato all'incolpato il contraddittorio, mediante avviso scritto e facoltà espressa di fornire memorie difensive in forma verbale o scritta.
3. Costituisce aggravante la reiterazione dell'inosservanza del Regolamento.

Art. 2.2 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI REGOLARE FREQUENZA

Art. 2.2.1 - Uscita dalla scuola senza permesso

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

Art. 2.2.2 - Elevato numero di assenze

1. Le sanzioni applicate a tale inosservanza sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1.
2. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di assenze non giustificate superiori al limite di 10 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.
3. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di assenze non giustificate superiori ad $\frac{1}{4}$ delle ore totali previste dal calendario scolastico, richiamato dal Dirigente Scolastico con propria circolare sulla "validità dell'anno scolastico", trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. h, contemplando le dovute eccezioni contenute nella medesima circolare.

Art. 2.2.3 - Assenze ingiustificate

1. Le sanzioni applicate a tale inosservanza sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d (quest'ultima solo per gli alunni della Scuola Primaria).
2. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di assenze non giustificate superiori al limite di 5 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.

Art.2.2.4 - Ritardi

1. Le sanzioni applicate a tale inosservanza sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d (quest'ultima solo per gli alunni della Scuola Primaria).

2. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di ritardi non giustificati superiori al limite di 5 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.

Art. 2.2.5 - Assenze non autorizzate dall'aula

1. Sono considerate "Uscite non autorizzate dall'aula" tutte le condizioni in cui l'alunno si allontana dall'aula senza permesso esplicito del personale docente, del Dirigente Scolastico o dal personale ausiliario, qualora questo sia stato chiamato alla sorveglianza per temporanea e giustificata assenza del docente. In tale casistica è contemplata anche l'uscita dell'alunno durante il cambio dell'ora senza autorizzazione.

2. Le sanzioni applicate a tale inosservanza sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d (quest'ultima solo per gli alunni della Scuola Primaria).

3. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di infrazioni superiori al limite di 3 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.

Art. 2.2.6 - Reiterata mancanza della presentazione del libretto di giustificazioni

1. Per gli alunni della Scuola Secondaria che in maniera continuativa si rifiutano o dimenticano di presentare il libretto di giustificazione sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d.

2. Nel caso di reiterazione oltre il limite di 3 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.

1. Per gli alunni della Scuola Secondaria che si allontanano dalla Scuola senza permesso scritto autorizzato dal personale preposto, secondo il disposto dell'art. 1.4 comma 1, sono comminate le sanzioni in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere c, e, f.

Art. 2.2.7 - Falsificazione della firma sul libretto delle giustificazioni

Per gli alunni della Scuola Secondaria che si adoperano ai fini di falsificare la firma sul libretto delle giustificazioni sono comminate le sanzioni in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere c, e, e f.

Art. 2.3 - Disturbo delle lezioni

1. In tale tipologia ricade:

a. il manifesto comportamento dell'alunno atto ad arrecare disturbo agli altri mediante ogni forma e mezzo, ivi compresi interventi spropositati e volutamente ridicolizzanti o, nei casi più gravi, lesivi del decoro e della persona;

b. lo svolgimento in aula di attività diverse da quelle previste nell'ora.

2. Le sanzioni applicate a tali inosservanze sono comminate in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d (quest'ultima solo per gli alunni della Scuola Primaria).

3. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di infrazione continuativa nella misura superiore a 5 per ogni mese, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 2.1 comma 1 lett. e.

Art. 2.4 - Rispetto della persona

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere comportamenti dignitosi, decorosi e rispettosi nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola.

Art. 2.4.1 - Offese verbali

1. Per gli alunni che, con frasi ingiuriose, epiteti o gesti arrechino in maniera palese e manifesta offesa ad altri saranno comminate sanzioni in maniera graduale secondo quanto disposto dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d (quest'ultima solo per gli alunni della Scuola Primaria).
2. In tale tipologia ricadono anche tutti i comportamenti finalizzati a deridere, emarginare, offendere o ledere il diritto di appartenenza a diversa etnia o a diversa cultura religiosa o, nei casi più gravi tutti quei comportamenti irrispettosi operati nei confronti degli alunni e/o personale diversamente abili.
3. Per gli alunni della Scuola Secondaria, nel caso di particolare gravità trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 2.1 comma 1 lettere e, f.
4. Nei casi in cui le offese si configurino in termini di vere e proprie "aggressioni verbali" o in caso di reiterazione dei comportamenti descritti nei commi 1,2,3 è facoltà del Dirigente Scolastico segnalare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 2.4.2 - Aggressione fisica

1. Nel caso di aggressione fisica nei confronti altrui la sanzione comminata è quella prevista dall'art. 2.1 comma 1 lettere f, h, con facoltà del Dirigente Scolastico di segnalare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.
1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, nonché ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici e a non arrecare danno alle cose.
2. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

Art. 2.5 - Manipolazione e danneggiamento di parti elettriche o meccaniche di impianti o attrezzature di laboratorio

1. Nel caso di manipolazione o danneggiamento di parti meccaniche e/o elettriche di cose comuni presenti in aula, nei corridoi, nei bagni e più in generale in tutti i locali della scuola, comprese le attrezzature di laboratorio, si applicano, a seconda della gravità, le sanzioni previste dall'art. 2.1 comma 1.

Art. 2.5.1 - Appropriazione indebita

1. Nel caso in cui un alunno distrae materiale della scuola o di un compagno è sanzionato, in funzione della gravità del fatto, secondo quanto previsto dall'art. 2.1 comma 1 lettere d, f, con facoltà del Dirigente Scolastico di segnalare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 2.5.2 - Maltrattamento dei beni comuni

1. Nel caso in cui un alunno produce segni o sporca muri, banchi o altro bene comune è sanzionato, in funzione della gravità del fatto, secondo quanto previsto dall'art. 2.1 comma 1 lettere b, c, d, g, con obbligo di far ripulire quanto sporcato con spese a carico della famiglia.

2. Nel caso in cui la trasgressione riguardi l'abbandono di immondizia nei locali della scuola o un uso inappropriato dei servizi igienici sarà l'alunno stesso a pulire ciò che ha sporcato.

Art. 2.5.3 - Manomissione di banchi, sedie, cattedre, lavagne, armadietti

1. Nel caso di manomissione o danneggiamento di banchi, sedie, cattedre, lavagne, ecc., si applicano, a seconda della gravità, le sanzioni previste dall'art. 2.1 comma 1.

Art. 2.6 - Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche

1. L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchiature elettroniche per riprese audio/video è vietata, salvo i casi in cui dietro espressa autorizzazione del docente tali apparecchiature non siano impiegate per scopi prettamente didattici.

2. In tutti gli altri casi le sanzioni comminate saranno commisurate alla gravità del fatto secondo quanto di seguito indicato:

3. Sequestro del dispositivo e restituzione al genitore.

4. Annullamento della prova di verifica scritta se l'utilizzo è perpetrato durante una attività di verifica.

Tutte le sanzioni previste dall'art. 2.1 comma 1 lettere a, b, c, d, e ed f con riserva del Dirigente Scolastico sono da segnalare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.